

STATUTO

**RICCHEZZA SOCIALE
TERRITORIALE -
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS IN BREVE "TE.SO.RI. -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA DEL CONTE PD VIA
BIANCON 10/A

Numero REA: PD - 378318

Codice fiscale: 04297720288

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Rep. n. 10.061 e Racc. n. 6.788 -----

----- **STATUTO** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA** -----

Articolo 1. -----

E' costituita una Società cooperativa denominata: "Ricchezza Sociale Territoriale - Cooperativa Sociale Onlus" ed in breve "Te.So.Ri. - Società Cooperativa Sociale". -----

Articolo 2. -----

La Società ha sede nel comune di Santa Giustina in Colle (PD). -----

Su delibera dei competenti organi la Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, sedi operative, succursali, agenzie e rappresentanze anche al di fuori del territorio nazionale, nei modi e termini di legge. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano: -----

— le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; -----

— le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; -----

— in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme delle altre leggi speciali, quali la legge 31 gennaio 1992 n.59, nonché quelle del codice civile relative alle società cooperative; -----

— per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul- la società a responsabilità limitata. -----

Articolo 3. -----

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **Scopo e Oggetto Sociale** -----

Articolo 4. -----

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera b), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata. -----

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. a), secondo le modalità previste dalla normativa in materia ed in quanto funzionalmente collegate alle attività di cui al comma precedente. Tali attività saranno gestite in coordinamento tra di loro, e svolte in quanto necessarie o opportune all'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa. -----

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale, creando per i soci occupazione lavorativa a condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal mercato. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----
E' fatto divieto di porre in atto qualsiasi trattamento discriminatorio nei confronti dei soci. -----

Articolo 5. -----

Per il perseguimento degli scopi indicati, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la cooperativa si prefigge di svolgere le attività - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla L. 381/91 art. 1 lett. B di seguito elencate: -----

- gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di fornitura ed installazione di distributori automatici (vending machine) e altre attività commerciali e di servizi alle aziende e agli enti pubblici e privati in genere; -----
- svolgere attività di assemblaggio e lavorazioni in genere per conto terzi; -----
- svolgere attività di agricoltura ed allevamento, coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse, nonché tutte le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile; -----
- organizzare attività di promozione della cultura, dell'arte, dell'ambiente e del territorio, anche tramite l'organizzazione e gestione di eventi culturali, manifestazioni, mostre, rassegne culturali, spettacoli, convegni, siti di rilevanza artistica, storica o culturale, attraverso ogni iniziativa di tipo artistico, musicale, cinematografico, audiovisivo, grafico, ambientale che la cooperativa ritenga opportuno intraprendere, coerentemente con gli interessi dei soci e lo scopo e l'oggetto della società, anche attraverso la gestione degli spazi dove svolgere l'attività; -----
- condurre l'organizzazione e gestione sia diretta che indiretta di punti vendita fissi e mobili, di generi alimentari e non, la gestione di esercizi pubblici di svago e ristoro ed impianti turistico-ricettivi, anche attraverso la somministrazione di prodotti alimentari e bevande; -----
- attività di formazione, insegnamento, promozione professionale rivolte ad operatori del sociale e non, anche attraverso l'organizzazione e/o la gestione di corsi e seminari o di docenze specifiche; -----
- attività sociali di divulgazione, informazione e promozione sulle tematiche legate al disagio e alla marginalità sociale, e al commercio equo e solidale anche attraverso l'organizzazione di interventi e manifestazioni pubbliche a carattere socioculturale ed educativo o mediante la diffusione, divulgazione e pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, delle attività della Cooperativa ed in generale delle tematiche socio- culturali; -----
- servizi di comunicazione, divulgazione e informazione, anche attraverso supporti multimediali, informatici, internet e affini, iniziative editoriali, studi grafici e pubblicitari, per la promozione e lo sviluppo di eventi, enti, associazioni, strutture pubbliche e private, operanti nel settore sociale e cittadino; -----
- servizi di studi e ricerche in campo sociale ed economico. La Cooperativa potrà altresì stabilire e mantenere rapporti con le Associazioni, Società ed Enti vari nonché promuovere attività di carattere sociale e di formazione culturale come congressi, conferenze scientifiche e divulgative, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e curare la pubblicazione di materiale informativo e documentale che abbia attinenza con le finalità statutarie. -----

Relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, L. 381/91 lettera a) la

cooperativa potrà gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari, sociali, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), come previste dalla legge in quanto funzionalmente collegati con lo scopo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con lo scopo di rendere più efficace o mirato l'inserimento lavorativo o di contribuire allo sviluppo e alla tutela delle persone deboli e fragili e al loro inserimento sociale ed economico e protezione sociale. In particolare la cooperativa per realizzare tali scopi potrà: -----

- gestire servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare e non domiciliare, accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, animazione, riabilitazione e sostegno e varie strutture anche polifunzionali a carattere sociale e socio sanitario; -----

- gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, comunità terapeutiche, centri di prima accoglienza, vari altre strutture polifunzionali a carattere sociale e socio sanitario, anche attraverso la gestione di laboratori socio-educativi ed espressivi; -----

- gestire servizi educativi per l'infanzia, per minori e persone fragili o deboli quali a titolo esemplificativo: Centri estivi; Centri di aggregazione giovanile; Sostegno extrascolastico di carattere didattico; integrazione scolastica; organizzazione soggiorni per minori e/o disabili; -----

- gestire servizi e iniziative di sostegno psicologico e di inclusione sociale rivolte a persone a rischio di emarginazione sociale ed economica, persone deboli o fragili in genere; -----

- gestire servizi di prevenzione, di sostegno educativo e psicologico tra cui in particolare, a titolo esemplificativo, rivolte ad adolescenti in disagio scolastico, relazionale, affettivo, che agiscono condotte devianti, interventi formativi, di consulenza e di sostegno rivolti ai minori, agli adolescenti, alla famiglia, ai nuclei familiari e relazionali; -----

- gestire progetti e attività di natura sociale e culturale finalizzati alla promozione della educazione permanente della persona rivolte in particolare a bambini, giovani, adulti e anziani a rischio di marginalità sociale; -----

- organizzare attività di formazione, seminari e iniziative, servizi educativi e sociali particolarmente dedicati alla transizione scuola lavoro e all'inserimento lavorativo di persone deboli e svantaggiate; servizi formativi in materie inerenti l'oggetto sociale e la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, in quanto compatibili con la L. 381/91. --

La Cooperativa, nello svolgimento della sua attività, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque direttamente attinenti ai medesimi nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: -----

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; -----

- b) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; -----
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge; -----
- e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi di legge. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **Soci** -----

Articolo 6. -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono denominati "soci" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa e coloro i quali si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica. -----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti o in concorrenza con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Inoltre possono essere ammessi come Soci anche persone dalle competenze tecniche ed amministrative, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie di cui appresso. -----

Possono essere soci operatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -

a) soci lavoratori: essi prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa; -----

b) soci volontari: essi prestano la loro attività gratuitamente e spontaneamente; i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

c) soci utenti: essi godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa; -----

Le persone svantaggiate possono essere socie della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo. -----

Possono altresì, nelle modalità previste dalla legge, essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, tra le cui finalità sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Possono essere ammessi come soci operatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve

essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----
Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza o in contrasto con la cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. ---

Articolo 7. -----

Chiunque voglia diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta all'organo di amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: -----

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; -----
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; -----
- c) per l'aspirante socio lavoratore, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; -----
- e) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere, che non può essere inferiore al minimo o superiore al massimo previsto dalla legge; -----
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al Regolamento Interno ed alle deliberazioni egualmente adottate dagli organi sociali; -----
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto. -----

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare, in sostituzione di quanto indicato alle precedenti lettere a), b) e c): -----

- a) denominazione, sede, attività; -----
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica; -----
- c) caratteristiche ed entità degli associati. -----

L'ammissione a socio di chi ne abbia i requisiti, ovvero il rigetto della domanda, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione con provvedimento motivato. -----

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. -----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare

entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Articolo 8. -----

I soci sono obbligati: -----

a) al versamento: -----

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo; -----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi relativi alla propria categoria di appartenenza, concretizzando lo scambio mutualistico con la società. -----

I soci lavoratori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione da parte della società cooperativa della relativa comunicazione. -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Articolo 9. -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale; -----

b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto

da apposito regolamento, stabilisce: -----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. ---
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto. -----

Articolo 10. -----

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. -----

I conferimenti effettuati dai soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di 100,00 (cento virgola zero zero) euro ciascuna, che vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -----

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti fino a 5 voti. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. -----

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di questo statuto o del regolamento o delibera di emissione. -----

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici. -----

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone

giuridiche possono essere nominati amministratori, entro i limiti di legge. -----

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori. -----

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori. -----

I soci sovventori sono obbligati: -----

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; -----

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla Legge 59/92 e al regolamento o delibera assembleare, che dovrà disciplinare l'eventuale termine di permanenza del socio sovventore, l'eventuale importo complessivo dell'emissione, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione in fase di emissione e sottoscrizione dei titoli. -----

----- TITOLO IV -----

----- Recesso - esclusione -----

----- Articolo 11. -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte (o estinzione della persona giuridica). -----

----- Articolo 12. -----

Oltre che per i casi previsti dalla legge può recedere: -----

a) il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. ---

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34. ----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero riguardo i rapporti mutualistici da altra data concordata tra le parti. -----

----- Articolo 13. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione esclude potrà escludere il Socio che: -----

1) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente in modo grave la società; --

2) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, pur dietro formale sollecito da parte dell'organo amministrativo; -----

3) svolga attività in contrasto o in concorrenza con la società; -----

4) non osserva le disposizioni contenute nello statuto, o nel regolamento, o nelle

deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali; -----

5) senza giustificati motivi non adempia puntualmente gli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società; -----

6) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale; -----

7) qualora si tratti di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. -----

Nei casi indicati al comma precedente, il socio inadempiente o scorretto deve essere invitato formalmente dall'Organo di Amministrazione ad adempiere le proprie obbligazioni o cessare il comportamento dannoso, fissando un termine per adeguarsi. Trascorso inutilmente tale termine, l'Organo di Amministrazione dichiara l'esclusione del socio. -----

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che avendo concluso il proprio rapporto lavorativo si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e/o abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a titolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso del socio lavoratore che sia assunto presso altro datore di lavoro in passaggio di appalto, o che abbia presentato dimissioni lavorative o comunque manifestato la volontà di concludere il rapporto mutualistico, o che non abbia superato il periodo di prova previsto dal contratto lavorativo. -----

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici. -----

In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i rapporti mutualistici pendenti. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

Articolo 14. -----

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, e al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7, legge 59/92 o attraverso l'erogazione del ristorno, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo. -----

Il rimborso, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come rivalutazione della quota o attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni. -----

I soci receduti o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, al fondo di riserva legale. -----

Articolo 15. -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione. -----

TITOLO V -----

Trattamento economico dei soci - Ristorni -----

Articolo 16. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dall'assemblea dei soci. -----

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte. -----

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. -----

Articolo 17. -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento. -----

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci. -----

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

in forma liquida mediante integrazione della retribuzione; mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale; -----

mediante altra forma consentita dalla legge. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. -----

TITOLO VI -----

----- **Patrimonio Sociale e Bilancio** -----

Articolo 18. -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da: -----
un numero illimitato di quote dei soci cooperatori ciascuna delle quali del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00 destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto; -----
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci; -----
- d) dalle eventuali riserve straordinarie; -----
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; -----
- f) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- g) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. -----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

Articolo 19. -----

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. -----

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. -----

Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione a socio. -----

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34. -----

Articolo 20. -----

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----

Articolo 21. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo precedente e, successivamente, sulla

distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----
- in misura non inferiore al 30% (trenta per cento), o ad altra misura minima prevista dalla legge, al fondo di riserva legale; -----
- per una percentuale ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione, secondo i valori e le modalità previste dalla legge; -----
- per un eventuale ristorno ai soci; -----
- per un eventuale dividendo ai soci nella misura non superiore al massimo del tasso previsto dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici, commisurata sul capitale effettivamente versato; -----
- per una parte a rivalutazione delle quote sociali, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge; -----
- per la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18. -----

L'assemblea potrà sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del comma precedente e fatte salve le destinazioni obbligatorie a termini di legge la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva indicati nel precedente articolo 18. -----

----- TITOLO VII -----

----- Organi Sociali -----

Articolo 22. -----

Sono organi della società cooperativa: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) l'Organo di amministrazione ed il suo Presidente; -----
- c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato ai sensi di legge. -----

Articolo 23. -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI. -----

Articolo 24. -----

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a dare la prova della tempestiva informazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Tale comunicazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima adunanza, viene spedita a tutti i soci, all'indirizzo risultante dal libro soci, ed affissa presso la sede sociale e le sedi operative. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

L'assemblea è convocata nella sede della società o in qualsivoglia altra sede decisa dal Consiglio di amministrazione, purché in Italia. -----

Articolo 25. -----

L'assemblea assolve ai seguenti compiti: -----

- a) approva il bilancio consuntivo, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) nomina l'organo amministrativo, i sindaci e il presidente del Collegio sindacale, se

nominato; -----
c) determina gli eventuali emolumenti e/o gettoni di presenza per i sindaci e per gli amministratori; -----
d) approva i regolamenti interni, con le modalità e maggioranze previste dalla legge; ---
e) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; -----
f) decide in merito alle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
g) delibera sulle modifiche statutarie della società e sulla proroga della durata della medesima; -----
h) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; -----
i) determina sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. -----

Articolo 26. -----

In prima convocazione le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sull'approvazione dei regolamenti interni e sulle altre ipotesi espressamente previste dal presente statuto per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

E' ammesso il voto segreto per le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali ed il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto. -----

Articolo 27. -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da 90 giorni. -----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. I soci ammessi alla categoria speciale e i soci sovventori votano secondo le relative modalità previste nel presente statuto e nel regolamento (o delibera di emissione per le azioni di sovvenzione). -----

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta e per singola assemblea. Ogni socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci. -----

Articolo 28. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza da un socio nominato dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

L'assemblea nomina un segretario e quando occorre due scrutatori. -----

Le deliberazioni devono potersi constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. -----

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 29. -----

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, eletti dall'assemblea tra i soci o tra i mandatarî delle persone giuridiche socie. -----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, in quanto applicabile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. -----

Il Consiglio di amministrazione elegge, qualora non vi provveda l'assemblea, scegliendoli fra i propri componenti, il Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente e/o uno o più Amministratori delegati. -----

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato. -----

Articolo 30. -----

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione della società cooperativa. -----

A titolo esemplificativo e non esaustivo al Consiglio di amministrazione spetta di: -----

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; -----
- redigere i bilanci e gli atti relativi; -----
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; -----
- stipulare tutti gli atti e/o contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; -----
- conferire le procure sia generali che speciali e nominare un eventuale direttore

tecnico o altro personale direttivo secondo le esigenze della cooperativa; -----
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci; -----
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. -----

Articolo 31. -----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale. -----

La convocazione è fatta a mezzo di avviso, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, da spediti a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi, in modo che ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. In ogni caso i consiglieri e i sindaci effettivi devono essere informati almeno tre giorni prima della riunione. -----

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Articolo 32. -----

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da privati e/o da pubbliche amministrazioni pagamenti di ogni genere e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimenti del Presidente tutte le sue funzioni passano al vicepresidente, la cui firma è prova dell'impedimento del Presidente. -----

----- **COLLEGIO SINDACALE** -----

Articolo 33. -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che funzionerà secondo le modalità previste dalla legge. -----

Nel caso di mancata nomina del Collegio Sindacale, ovvero in aggiunta ad esso, è facoltà dell'Assemblea dei soci la nomina di un Revisore Contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, cui affidare il controllo contabile sulla società. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. -----

Il revisore su incarico dell'assemblea svolge funzioni di controllo contabile sulla società secondo le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies c.c.. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **Controversie** -----

Articolo 34. -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Padova, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. -----

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. -----

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge. -----

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Articolo 35.

L'assemblea straordinaria, con la maggioranza deliberativa rafforzata di cui al terzo comma del precedente articolo 26, dichiara lo scioglimento della cooperativa e provvede alla nomina di uno o più liquidatori. -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto; -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92, n. 59. -----

TITOLO X

Disposizioni generali

Articolo 36.

Il Consiglio di amministrazione, al fine di disciplinare meglio il funzionamento della cooperativa, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, potrà elaborare appositi regolamenti che saranno portati alla valutazione e alla approvazione dell'assemblea dei soci. -----

Articolo 37.

Le seguenti clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c. c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate: -----

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori; -----
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con la maggioranza assembleare rafforzata prevista dal terzo comma del precedente articolo 26." -----

F.to Diego Pietrobon -----

F.to Michelangelo Casciano Notaio -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 82/2005, ad uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).

Piazzola sul Brenta, 7 luglio 2022.